



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 47.2020**

Seregno, 21 dicembre 2020

### **NUOVI CODICI PER FATTURA ELETTRONICA**

A partire dal 1.01.2021 è obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio (Sdi) le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato con provvedimento 28.02.2020, poi modificato dal Provvedimento direttoriale n. 166579/2020 del 20.04.2020.

L'utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta che dal 1.01.2021 le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal Sistema di Interscambio. Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche, è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche "TipoDocumento" (TD) e "Natura" (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva.

Infatti, in via sperimentale l'Agenzia delle Entrate, in base ai dati acquisiti, metterà a disposizione dei contribuenti sul proprio sito le bozze dei registri Iva (acquisti e vendite), delle liquidazioni IVA e della dichiarazione annuale IVA.

Si fornisce di seguito alcune note informative e operative nonché un riepilogo dei codici "TipoDocumento" e "Natura" in vigore dal 01 gennaio 2021.

### **FATTURAZIONE DIFFERITA**

Le specifiche tecniche riportano importanti indicazioni con riferimento al nuovo codice TD24:

- si dovrà utilizzare il tipo documento TD04 nel caso di emissione di una nota di credito; tale codice tipo documento dovrà essere utilizzato anche nel caso in cui debba essere emessa una nota di credito per una fattura di cessione di beni ammortizzabili (codice TD26);
- "nel campo 2.1.1.3 della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (Interpello 24.09.2019, n. 389). È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta"

Pertanto, ad esempio, se un'impresa emette nel mese di ottobre dei DDT per i quali emetterà, successivamente, una fattura differita (codice TD24) potrebbe seguire uno dei procedimenti sotto riportati:

- 1) emettere la fattura entro fine mese, inserendo la data dell'ultimo giorno del mese, ovvero 31.10;
- 2) emettere la fattura nei primi giorni del mese successivo e, seguendo la risposta all'interpello n. 389/2019, datare il documento all'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'operazione, ovvero 31.10;
- 3) emettere la fattura nei 15 giorni del mese successivo, indicando la data del giorno di redazione ed emissione del documento, facendo attenzione a far confluire l'Iva a debito nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione.

L'interpello n. 389/2019 rendeva possibili le 3 possibilità di scelta sopra indicate, mentre la Guida Agenzia delle Entrate sembra non consentire la terza possibilità (emissione della fattura differita con data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### REVERSE CHARGE

L'istituzione di un'apposita codifica, nell'ambito della fatturazione elettronica, per i documenti recanti l'assolvimento dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile non significa che sia diventato obbligatorio la trasmissione di tali dati al sistema di interscambio. Al momento rimangono valide le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'imposta, il cessionario/committente può alternativamente:

- 1) Materializzare la fattura elettronica di acquisto e indicare manualmente sulla stessa i dati necessari all'integrazione (base imponibile, aliquota, imposta). Alternativamente
- 2) Generare un documento in modalità analogica oppure elettronica, contenente sia i dati dell'integrazione che gli estremi della fattura.

Nel secondo caso, se il documento è emesso in modalità elettronica, può essere facoltativamente trasmesso al sistema di interscambio. In tal caso, se il contribuente ha aderito al sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, il documento integrativo viene conservato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate. Il contribuente che decide invece di non inviare il documento allo Sdi, dovrà farsi carico, della sua conservazione digitale poiché si tratta di un documento informativo fiscalmente rilevante, sottoposto all'obbligo di conservazione sostitutiva.

### REVERSE CHARGE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Quanto sopra vale anche per il reverse charge esterno (integrazione di fatture ricevute da fornitori stabiliti in altri paesi UE, o autofatture emesse per documentare cessioni e prestazioni di servizi da fornitori extra-UE). La trasmissione del documento allo Sdi dovrebbe essere consentita indipendentemente dal fatto che il fornitore abbia emesso una fattura elettronica o cartacea.

Con le nuove specifiche tecniche diviene possibile effettuare il reverse charge estero con comunicazione in forma elettronica, evitando, quindi, l'esterometro.

L'operazione "analogica" potrà essere sostituita dall'invio allo Sdi di un documento con "tipo documento TD18", che riporta come cedente/prestatore il fornitore comunitario, come cessionario/committente il contribuente italiano, con base imponibile e Iva di importo analogo a quello che sarebbe stato indicato in sede di integrazione manuale. Tale documento elettronico andrà poi a confluire nei registri Iva acquisti e vendite e sarà recapitato al solo soggetto emittente.

Per le operazioni emesse con il "tipo documento" TD17 o TD19, nel campo 2.1.1.3 della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari;
- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino

**TIPI DI DOCUMENTO PER FATTURA ELETTRONICA**

CODICI		Tipo documento	Dichiarazione annuale IVA
Fino al 31.12.2020	Dal 01.01.2021		
TD01	TD01	Fattura.	
TD02	TD02	Acconto/anticipo su fattura.	
TD03	TD03	Acconto/anticipo su parcella.	
TD04	TD04	Nota di credito.	
TD05	TD05	Nota di debito.	
TD06	TD06	Parcella.	
TD07	TD07	Fattura semplificata.	
TD08	TD08	Nota di credito semplificata.	
TD09	TD09	Nota di debito semplificata.	
TD10	TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni.	
TD11	TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi.	
TD12	TD12	Documento riepilogativo(art. 6, c. D.P.R. 695/1996)	
-	TD16	.Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al Sdl dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno):	
		..acquisti all'interno dello Stato di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74,cc. 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta	VJ6
		..acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, c.5);	VJ7
		..acquisti di oro da investimento imponibile per opzione 8art. 17, c. 5);	VJ8
		..acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile [art. 17, c. 6, lett. a);	VJ12
		..acquisti di fabbricati [art. 17, c. 6, lett. a-bis);	VJ13
		..acquisti di telefoni cellulari [art. 17, c. 6, lett. b);	VJ14
		..acquisti di prodotti elettronici [art. 17, c. 6, lett. c);	VJ15
		..acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi [art. 17, c. 6, lett. a-ter);	VJ16
		..acquisti di beni e servizi del settore energetico [art. 17, c.6, lett. d-bis, d-ter);	VJ17
-	TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero. Da utilizzare in relazione all'acquisto di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, forniti da soggetti passivi esteri sia comunitari che extracomunitari	VJ3
-	TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari.	VJ9
-	TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972.	-
TD20	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c, 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c, 5 D.L. 331/1993).	-
-	TD21	Autofattura per splafonamento. Per regolarizzare lo splafonamento con le procedure interne (senz coinvolgere il fornitore) (Ris. Ade 16/2017 lett. B e C)	-
-	TD22	Estrazione beni da Debito Iva.	-
-	TD23	Estrazione beni da Debito Iva con versamento dell'Iva.	-
-	TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, lett. a (per le fatture differite emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e collegate ai DDT per beni e idonea di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi).	-
-	TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne - Fattura super-differita emessa entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni - operazione triangolari).	-
-	TD26	Cessione di beni ammortizzabili (anche se effettuate con regime del margine) per passaggi interni (operazioni di cui all'art. 36 D.P.R. 633/1972).	-
-	TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. (Normalmente autofatture per operazioni senza corrispettivo tuttavia imponibili).	-

**TIPI NATURA PER FATTURA ELETTRONICA**

**1-2**

CODICI		Descrizione	Natura delle operazioni (fattura)	Rigo dich. Annuale Iva
Fino al 31.12.2020	Dal 01.01.2021			
N1 (Escl. Art. 15)	N1	Escl. Art. 15	Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.	-
N2 (Non soggette)	N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972	Operazioni fuori campo, articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell' art. 21, c. 6-bis D.P.R. 633/1972.  Prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere [art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972]; Appare superato il precedente orientamento per il quale erano da codificare con il codice N2 solo le fatture 7-ter verso extracomunitari e con il codice N6 quelle emesse a soggetti comunitari. Tuttavia, per le prestazioni comunitarie nelle annotazioni occorrerà inserire la dicitura "Inversione contabile", mentre per le prestazioni extraUe occorre indicare la dicitura "Operazione non soggetta".	VE34
	N2.2	Non soggette - altri casi	. Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/72 .Operzioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972.  . Operazione dei soggetti minimi/forfettati . Operazioni fuori campo art. 13 c. 3 lett c. DPR 633/72 (esempio fuori campo per cessione auto aziendali usate) . Operazioni fuori campo art. 26-bis L 196/1997 (interinali) . Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1 (acquisto quotidiani, giornali ex art. 74, c. 1, lett. C) DPR 633/72, come schede telefoniche prepagate o generi monopolio.	-
N3 (Non imponibili)	N3.1	Non imponibili - esportazioni	.Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a, b e b-bis D.P.R.633/1972 (esportazioni) .Le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE art. 50-bis, c. 4, lett. g del D.L. 331/1993.	VE30 campo 2
	N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie	<b>Operazioni non imponibili art. 41-42 D.L. 331/1993 (cessioni intra UE di beni).</b>	VE30 campo 3
	N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino	Cessioni verso San Marino	VE30 campo 4
	N3.4	Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	.Cessioni assimilate alle cessioni all'esportazione art. 8-bis D.P.R. 633/1972. .Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 D.P.R. 633/1972. .Operazioni effettuate nei confronti dello Stato Vaticano.	VE30 campo 5
	N3.5	Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento	<b>Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. C D.P.R. 633/1972 (esportazioni abituali).</b>	VE31
	N3.6	Non imponibili -altre operazioni	.Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond. Ad esempio: ..cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; ..cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'EU di cui all'art. 38-quater, c.1; ..cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all'art. 50-bis, c. 4, lett. c D.L. 331/1993; ..cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva art. 50-bis, c. 4, lett. e edh D.L. 331/1993; ..trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro art. 50-bis, c. 4, lett. i D.L. 331/1993.	VE32

TIPI NATURA PER FATTURA ELETTRONICA

2-2

CODICI		Descrizione	Natura delle operazioni (fattura)		Rigo dich. Annuale Iva
Fino al 31.12.2020	Dai 01.01.2021				
N4 (Esenti)	N4	ESENTI	. Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972 (esempio: prestazioni sanitarie, ecc.) . Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 DL 331/1993)		-
N5 (Regime del margine, Iva non esposta)	N5	Regime del margine, Iva non esposta	Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa art. 36 D.L. 41/1995).	Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.	-
			.Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972). .Operazioni con Iva non esposta in fattura (esempio: fattura emessa ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c - cessione di giornali, quotidiani, - Iva assolta dall'editore: circ. Ag. Entrate n.1/E/2017, par.1)		-
N6 Inversione contabile (reverse charge)	N.6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero	Cessione di rottami e altri materiali di recupero art. 74, cc.7 e 8 D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 2
	N.6.2	Inversione contabile - cessione di oro e argento puro	Cessioni di oro e argento puro.		VE35 campo 3
	N.6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile	Prestazioni di subappalto nel settore edile art. 17, c. 6, lett. a D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 4
	N.6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati	Cessione di fabbricati art. 17, c. 6, lett. a-bis D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 5
	N.6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari	Cessione di telefoni cellulari art. 17, c. 6, lett b D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 6
	N.6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici	Cessioni di prodotti elettronici art. 17, c. 6, lett. e D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 7
	N.6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi art. 17, c. 6 lett. a-ter D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 8
	N.6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico	Operazioni effettuate nel settore energetico art. 17, c. 6, lett. d-bis, d-ter, d-quater D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 9
	N.6.9	Inversione contabile - altri casi	.Altri casi per i quali è prevista l'inversione contabile. .Di fatto, il codice N6.9 è attualmente inutilizzabile, in quanto istituito per gestire le ipotesi che il legislatore potrebbe introdurre in futuro in maniera di reverse charge.  Tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE, per le quali occorre adoperare il codice N2.1 (Guida alla compilazione della fattura elettronica - Ag. Entrate 25.11.2020).		-
N7 (Iva assolta in altro Stato Ue)	N7	Iva assolta in un altro Stato Ue	Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).	Anche se esonerato dall'obbligo se emette la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale riporta nel campo "Natura" il valore "N7"	-
			Art. 40, cc. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1933 (cessioni intra-Ue a distanza di beni a privati oltre la soglia).		-